COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 DEL 25.05.2020

OGGETTO: Adesione all'operazione di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa dd. pp. e loro contestuale individuazione.

==========

L'anno **duemilaventi**, il giorno **venticinque** del mese di **maggio**, alle ore tredici e minuti quindici, nella Sede municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti gli assessori, signori:

Cardini Monica
Magi Leonardo
Salvietti Gionata

E' assente l'assessore, signor:

Monnanni Santi

Presiede il sindaco del Comune, sig.ra De Palma Maria.

Partecipa il segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, come successivamente integrato e modificato;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, d. lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:
- dal responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile.

Ricordato, in via preliminare, il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, veniva una prima volta procrastinato al 31 marzo, poi (a seguito dello stato emergenziale conseguente all'epidemia da "*Corona Virus Disease 19*" - *CoViD*-19"), ulteriormente fissato prima al 30 aprile (giusto decreto del Ministero dell'Interno del 28.02.2020), poi al 31 maggio (giusto art. 107, d. l. 17.03.2020, n. 18 - c. d. "Cura Italia") ed infine, in sede di conversione del predetto decreto "Cura Italia", al 31 luglio p. v.;

Visti:

- i contenuti della circolare n. 1300 del 23 aprile u. s., recante "*Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti Locali dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni*", con la quale vengono fissate le direttive e le modalità relative;

- il disposto del decreto - legge 19.05.2020, n. 34 (c. d. "Decreto Rilancio") ed in particolare, dell'art. 113, comma 1^, in cui si sancisce la possibilità, per l'anno 2020, di aderire a qualsiasi tipo di rinegoziazione, con qualsiasi Istituto, attraverso deliberazione dell'Organo esecutivo (per i Comuni, la Giunta comunale), anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

Evidenziato, conseguentemente, come nel caso di questo Ente, si può procedere mediante deliberazione dell'Organo esecutivo, anche nel corso dell'esercizio provvisorio (non essendo stato ancora approvato il bilancio di previsione 2020 - 2022, la cui scadenza - come sopra detto - risulta prorogata al 31 luglio 2020), con obbligo di iscrizione degli oneri derivanti dall'eventuale rinegoziazione in sede di approvazione del bilancio stesso;

Preso atto, nello specifico, che la predetta circolare n. 1300/'20 rende possibile rinegoziare, per il corrente anno, i prestiti in ammortamento al 1^ gennaio 2020, concessi agli Enti locali, inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione, che presentino le seguenti e contestuali caratteristiche:

a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile e flessibili;

b) oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;

c) in ammortamento al 1^ gennaio 2020, con debito residuo, a tale data, pari o superiore ad €. 10.000,00 e scadenza successiva al 31 dicembre 2020;

Preso atto, altresì:

- che il termine ultimo di adesione è fissato perentoriamente al 3 giugno 2020, e che l'operazione di rinegoziazione sarà perfezionata mediante stipula di apposito contratto, secondo le "condizioni" previste nell'elenco reso disponibile dalla Cassa dd. pp. S. p. a. attraverso il portale dedicato;

- che sono inclusi nella rinegoziazione 2020 anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate dalla Cassa dd. pp. successivamente alla

trasformazione in società per azioni, nonché quelli rinegoziati ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.06.2003;

- che i prestiti rinegoziabili sono esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco, reso disponibile dalla Cassa dd. pp., attraverso l'area riservata dell'apposito portale;

Rilevato:

- che il tasso di interesse fisso, relativo ai nuovi piani di ammortamento dei mutui, è determinato in funzione della scadenza post - rinegoziazione, in applicazione del principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario ed il valore del prestito rinegoziato, in base ai fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla Cassa dd. pp. ai prestiti concessi agli Enti locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato, vigenti alla data di determinazione del tasso di interesse fisso post - rinegoziazione;

- che i prestiti rinegoziati avranno le seguenti caratteristiche:

a) debito residuo rinegoziato, pari a quello in essere al 1^ gennaio 2020;
b) corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai prestiti originari;
c) corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1^ gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso, applicabile ai prestiti rinegoziati;
d) corresponsione, a decorrere dal 30 giugno 2021, fino alla scadenza dei prestiti rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al tasso di interesse fisso post - rinegoziazione (sistema di ammortamento c.d. "francese");
e) scadenza del prestito rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i prestiti originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i prestiti originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;

Dato atto:

- che le delegazioni di pagamento rilasciate dall'Ente mutuatario a garanzia dei mutui oggetto di rinegoziazione, restano valide a tutti gli effetti di legge, anche successivamente alla rinegoziazione, nei limiti degli importi delle rate di ammortamento da corrispondere sulla base del nuovo piano di ammortamento;

- che restano ferme tutte le condizioni previste negli atti attualmente regolanti i mutui oggetto di rinegoziazione, salvo la determinazione del nuovo piano di ammortamento;

Tenuto conto:

- che il valore complessivo relativo all'operazione riguarda un totale di debito residuo al 1^ gennaio 2020, pari ad €. 1.701.742,16 ed un onere al termine della rinegoziazione (31.12.2043), pari ad €. 3.068.756,67;

- che, inoltre, per l'anno in corso 2020, alla luce dell'esiguità (0,25%), della quota capitale da corrispondere a dicembre, sussiste un'economia totale, pari ad €. 184.023,55 derivante come segue:

- al 31 luglio 2020 verrà corrisposta la sola quota interessi, maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse applicabile ai prestiti originari (tasso d'interesse ante - rinegoziazione), pari ad €. 36.832,64 (anziché la rata semestrale, comprensiva di capitale + interessi, pari ad €. 127.208,77;

- al 31/12/2020 verrà corrisposta una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo, in essere al 1^ gennaio 2020 (pari ad €. 4.254,37) e della quota interessi, calcolata al tasso d'interesse rinegoziato (pari ad €. 29.306,98), per un totale di €. 33.561,35 (anziché rata semestrale capitale + interessi di €. 127.208,77);

Evidenziato:

- come le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possano essere destinate alla parte corrente del bilancio, ai sensi del d. l. 19.06.2015 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.08.2015, n. 125 che, all'articolo 7, comma 2^, stabilisce che "*.... per gli anni dal 2015 al 2023 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione*";

- come risulti imprescindibile valorizzare la funzione sociale del Comune, mettendo in campo ogni possibile intervento teso a garantire il mantenimento degli interventi essenziali per la collettività locale, in un momento di oggettiva e diffusa difficoltà del tessuto economico e produttivo, a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al "*CoViD*-19";

Esaminata l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio finanziario, sig.ra Simona Gorelli, dalla quale emerge l'opportunità di aderire alla proposta di Cassa dd. pp. s. p. a., relativa ai n. 17 prestiti riportati nel prospetto unito (sub lettera "b", alla stessa, procedendo a:

- rimodulare la distribuzione dei flussi di pagamento delle rate nel tempo, in un'ottica di gestione attiva e dinamica dello stock di debito;

- ridurre l'incidenza degli oneri di ammortamento dei mutui sul complesso delle spese previste in bilancio, sulla base delle esigenze conseguenti alla situazione

emergenziale causata dall'emergenza epidemiologica, nell'intento di contenerne l'impatto sul livello dei servizi e delle prestazioni a favore della cittadinanza;

Registrata l'emissione del parere favorevole reso dal'Organo di revisione economico - finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1^, lettera "b", punto 4^ del decreto legislativo 18.08. 2000, n. 267 come successivamente integrato e modificato;

Richiamato il disposto dell'art. 147 bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), dell'art. 183, comma 7^ (Impegni di spesa pluriennali) e dell'art. 192 (Determinazione a contrattare), citato d. lgs.vo n. 267/'00;

Ritenuto che nulla osti al recepimento della proposta formulata;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

d e l i b e r a

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio finanziario, sig.ra Simona Gorelli, in merito a quanto in oggetto;

2 - di determinarsi, conseguentemente, in maniera favorevole in ordine alla rinegoziazione, attraverso l'apposito applicativo informatico di gestione messo a disposizione dalla Cassa dd. pp. s. p. a., del residuo debito sussistente al 1^ gennaio 2020, pari ad €. 1.701.742,16 per i n. 17 (diciassette) mutui (di cui al prospetto sub lettera "b", unito alla proposta esaminata), individuati sulla base dell'elenco reso disponibile dall'Ente erogatore, portando in tal modo il corrispettivo da versare alla data di fine ammortamento (31.12.2043), a complessivi €. 3.068.756,67, con applicazione delle condizioni riportate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate e confermate;

3 - di stabilire che l'operazione di rinegoziazione di cui trattasi sarà perfezionata mediante stipula di apposito atto con Cassa dd. pp. s. p. a., con applicazione delle condizioni riportate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate e confermate;

4 - di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun prestito rinegoziato, mediante nuove delegazioni di pagamento, a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ai sensi dell'art. 206, comma 1^ , d. lgs.vo n. 267/'00 e ss. mm. ed ii., da rilasciare al Tesoriere comunale, individuato di tempo in tempo che, da parte sua, si farà carico dei relativi pagamenti, anche in assenza del relativo mandato;

5 - di dare atto dei riflessi (diretti ed indiretti), determinati dal presente provvedimento sulla situazione economico - finanziaria dell'Ente, in termini di minore spesa negli esercizi 2020 - 2022, conseguente alla riduzione della rata di ammortamento derivante dall'operazione di rinegoziazione;

6 - di dare atto, altresì, che i sopra citati risparmi di spesa verranno utilizzati (attraverso apposita previsione in sede di redazione del bilancio armonizzato relativo al triennio 2020 - 2022, in corso di formazione), vincolandoli al finanziamento degli oneri derivanti dalla situazione emergenziale, determinata dalla pandemia da "*CoViD*-19";

7 - di dare atto, infine, che la posizione debitoria dell'Ente, prima e dopo il completamento dell'operazione, rispetta il limite stabilito dall'art. 204, comma 1^, sopra citato d. lgs.vo n. 267/'00;

8 - di demandare al Responsabile proponente l'adozione degli eventuali provvedimenti e l'espletamento delle procedure connesse all'approvazione del presente atto deliberativo, ivi compresa la trasmissione di copia del presente atto deliberativo al Tesoriere comunale, per gli adempimenti di propria spettanza;

9 - di disporre che dell'adozione del presente provvedimento venga data comunicazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione nell'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 125, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

10 - di dichiarare, con votazione favorevole unanime, resa a parte ed in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4^, d. lgs.vo n. 267/'00, sopra citato.

39 G.C.

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

Ufficio Ragioneria

ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

Oggetto: Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni– adesione.

VISTI l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147 bis e l'articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL");

VISTA la Circolare della CDP n.1300 avente ad oggetto la "Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti locali della Cassa depositi e prestiti società per azioni" definente le seguenti indicazioni:

- Possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito "Prestiti Originari") intestati agli Enti beneficiari, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:
  a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
  b) oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;
  c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020;
- I prestiti oggetto di rinegoziazione avranno le seguenti caratteristiche:

  I. debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;

  II. corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai Prestiti Originari ("Tasso di interesse Ante Rinegoziazione");

  III. corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati (di seguito "Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione");

  IV. corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. "francese");

  V scadenza del Prestito Rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i Prestiti Originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;

  VI. Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del Tassi di interesse fisso Post Rinegoziazione;

VII. garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL. Ove presenti, i covenant previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati. Per i Prestiti Originari in favore delle Unioni di comuni garantiti, oltre che dalla delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL rilasciata dall'Unione, anche da garanzia sussidiaria prestata da uno o più comuni, tali comuni, ai fini della conferma della garanzia, dovranno adottare apposita deliberazione consiliare e procedere alla sottoscrizione del contratto di rinegoziazione;

VIII. facoltà in capo alla CDP di recedere dal contratto di rinegoziazione (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento) in caso, tra l'altro, di mancato pagamento della quota interessi in scadenza il 31 luglio 2020, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato, con le conseguenze di cui al successivo punto (IX);

IX. facoltà in capo alla CDP di risolvere il contratto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), in caso di mancata o errata produzione della delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL, entro il termine del 30 luglio 2020. In conseguenza della risoluzione di cui al presente punto (IX), ovvero del recesso di cui al precedente punto (VIII), ai Prestiti Rinegoziati oggetto della risoluzione o del recesso, non sarà applicabile il contratto di rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le norme regolanti i Prestiti Originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati a garanzia di ciascun Prestito Originario;

X. facoltà in capo alla CDP di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c i rapporti rinegoziati (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), oltre che ai sensi di quanto previsto dai rapporti originari, al verificarsi, tra l'altro, dei seguenti eventi:

a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del rapporto rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;

b) destinazione del Prestito Rinegoziato ad uno scopo diverso da quello previsto in relazione al relativo Prestito Originario, senza preventiva autorizzazione della CDP;

c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, relativamente al rapporto di finanziamento.

d) Le modalità di risoluzione dei rapporti rinegoziati, nonché i relativi effetti, saranno disciplinate sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii;

XI. disciplina (I) del rimborso anticipato volontario (consentito sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 30 giugno 2021), (II) della riduzione (consentita sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2020), (III) del calcolo degli interessi di mora e (IV) degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare, sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.

- I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:
  - dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, per i relativi Prestiti Originari concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;
  - dai vigenti contratti, per i relativi Prestiti Originari concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005.

VISTO che i Prestiti rinegoziabili sono quelli individuati nell'Elenco allegato A;

VISTO l'art. 113, comma 1 del D.L n. 34 del 19/05/2020, pubblicato in G.U, n. 128 del 19/05/2020, che recita:

1. In considerazione delle difficolta' determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.;

Ritenuto di voler aderire alla proposta offerta da Cassa Depositi e Prestiti optando per la rinegoziazione sui mutui indicati all'allegato B;

DATO ATTO CHE

- il fine che si intende perseguire con l'operazione di rinegoziazione è quello di generare un beneficio economico per l'Ente al fine di utilizzarne i risparmi di spesa per far fronte agli oneri gestionali derivati dalla pandemia Covid – 19 ed alle necessità eventualmente riscontrate in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio per l'annualità 2020 entro il prossimo 31 luglio;
- la proposta rinegoziazione andrà a modificare per le singole poste debitorie seguenti sia la durata residua che il tasso di interesse debitorio secondo lo schema riassuntivo di cui all'allegato B.

PROPONE

1) di procedere alla rinegoziazione dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti di cui all'allegato B alle condizioni rese note dalla CDP mediante Circolare n. 1300, pubblicata sul sito www.cdp.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

2) di demandare al Responsabile Finanziario o suo delegato tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di Rinegoziazione con la CDP;

3) di approvare che il debito residuo dei Prestiti Rinegoziati è il Debito Residuo rinegoziato risultante alla data del 1° gennaio 2020, indicato in relazione a ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti;

4) di approvare che ciascun Prestito Rinegoziato abbia come data di scadenza la Data di Scadenza (Nuova durata) indicata in relazione a ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti;

5) di corrispondere al 31 luglio 2020 la quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai Prestiti Originari;

6) di corrispondere al 31 dicembre 2020 una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al Tasso di Interesse Post (Nuovo Tasso) applicabile a ciascun Prestito Rinegoziato;

7) di approvare che l'ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2021 e fino alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste dal Contratto di Rinegoziazione;

8) di approvare i Tassi di Interesse Post applicati ai Prestiti Rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun Prestito Originario, nell'Elenco Prestiti;

9) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato mediante delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 206 del TUEL;

10) di utilizzare i risparmi di spesa per far fronte agli oneri gestionali derivati dalla pandemia Covid – 19 ed alle necessità eventualmente riscontrate in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio per l'annualità 2020 entro il prossimo 31 luglio.

Marciano della Chiana, lì 22/05/2020

Il Responsabile del servizio
(Gorelli Simona)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art .3 , comma 1^, lett.b, legge 07/12/2012, n. 213, in ordine alla proposta suestesa, si esprime :

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Marciano della Chiana, 22/05/2020

Il responsabile del servizio
Gorelli Simona

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Marciano della Chiana, 22/05/2020

Il responsabile del servizio
Gorelli Simona

ALLEGATO A

Progressivo	Identificativo Prestito Originario	Tipo Tasso (Post)	Debito residuo al 01/01/2020	Tasso/Spread (Ante) (%)	Rata (Ante)	Quota Capitale (Ante)	Quota Interessi del 30/06/2020 (Ante) da corrispondere il 31/07/2020	Tasso Fisso (Post) (%)	Quota Capitale Post del 31/12/2020 (0,25% del Debito residuo)	Quota Interessi (Post) del 31/12/2020	Rata Semestrale Costante (Post) dal 30/06/2021	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)
1	4424629/00	Fisso	26.379,58	4,6	2.983,04	2.376,31	606,73	3,147	65,95	415,08	808,12	24	31/12/2043
2	4454915/00	Fisso	34.051,87	4,6	3.850,62	3.067,43	783,19	3,147	85,13	535,81	1.043,15	24	31/12/2043
3	4464046/00	Fisso	84.115,24	4,4	9.462,51	7.611,98	1.850,53	3,106	210,29	1.306,31	2.566,01	24	31/12/2043
4	4464500/00	Fisso	16.522,69	4,4	1.858,72	1.495,22	363,5	3,106	41,31	256,6	504,04	24	31/12/2043
5	4475236/00	Fisso	30.662,84	3,85	2.886,13	2.295,87	590,26	3,084	76,66	472,82	933,29	24	31/12/2043
6	4476368/00	Fisso	37.624,41	3,53	3.506,60	2.842,53	664,07	3,003	94,06	564,93	1.135,69	24	31/12/2043
7	4494955/00	Fisso	40.343,82	4,246	3.361,40	2.504,90	856,5	3,285	100,86	662,65	1.253,41	24	31/12/2043
8	4495086/00	Fisso	23.297,68	4,236	1.940,46	1.447,01	493,45	3,282	58,24	382,31	723,59	24	31/12/2043
9	4495087/00	Fisso	44.803,28	4,236	3.731,65	2.782,71	948,94	3,282	112,01	735,22	1.391,53	24	31/12/2043
10	4503940/00	Fisso	51.765,75	4,898	3.949,48	2.681,74	1.267,74	3,602	129,41	932,3	1.660,52	24	31/12/2043
11	4513832/00	Fisso	102.804,03	4,744	7.796,46	5.357,95	2.438,51	3,549	257,01	1.824,26	3.280,23	24	31/12/2043
12	4513893/00	Fisso	55.807,00	4,744	4.232,30	2.908,55	1.323,75	3,549	139,52	990,3	1.780,67	24	31/12/2043
13	4513894/00	Fisso	310.594,51	4,898	23.696,91	16.090,45	7.606,46	3,602	776,49	5.593,81	9.963,13	24	31/12/2043
14	4527112/00	Fisso	556.001,28	4,333	37.631,58	25.585,81	12.045,77	3,497	1.390,00	9.721,68	17.648,19	24	31/12/2043
15	6047072/00	Fisso	152.878,17	3,48	5.532,33	2.872,25	2.660,08	3,424	382,2	2.617,27	4.816,97	24	31/12/2043
16	6051192/00	Fisso	37.622,38	3,48	1.361,47	706,84	654,63	3,424	94,06	644,1	1.185,43	24	31/12/2043
17	6051197/00	Fisso	96.467,63	3,48	3.490,95	1.812,42	1.678,53	3,424	241,17	1.651,53	3.039,56	24	31/12/2043
18	6061299/00	Fisso	150.000,00	1,73	4.452,12	3.154,62	1.297,50	1,982	375	1.486,50	4.066,06	24	31/12/2043
19	6061386/00	Fisso	50.000,00	1,73	1.484,04	1.051,54	432,5	1,982	125	495,5	1.355,35	24	31/12/2043
			1.901.742,16										

ALLEGATO B

Progressivo	Identificativo Prestito Originario	Tipo Tasso (Post)	Debito residuo al 01/01/2020	Tasso/Spread (Ante) (%)	Rata (Ante)	Quota Capitale (Ante)	Quota Interessi del 30/06/2020 (Ante) da corrispondere il 31/07/2020	Tasso Fisso (Post) (%)	Quota Capitale Post del 31/12/2020 (0,25% del Debito residuo)	Quota Interessi (Post) del 31/12/2020	Rata Semestrale Costante (Post) dal 30/06/2021	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)
1	4424629/00	Fisso	26.379,58	4,6	2.983,04	2.376,31	606,73	3,147	65,95	415,08	808,12	24	31/12/2043
2	4454915/00	Fisso	34.051,87	4,6	3.850,62	3.067,43	783,19	3,147	85,13	535,81	1.043,15	24	31/12/2043
3	4464046/00	Fisso	84.115,24	4,4	9.462,51	7.611,98	1.850,53	3,106	210,29	1.306,31	2.566,01	24	31/12/2043
4	4464500/00	Fisso	16.522,69	4,4	1.858,72	1.495,22	363,5	3,106	41,31	256,6	504,04	24	31/12/2043
5	4475236/00	Fisso	30.662,84	3,85	2.886,13	2.295,87	590,26	3,084	76,66	472,82	933,29	24	31/12/2043
6	4476368/00	Fisso	37.624,41	3,53	3.506,60	2.842,53	664,07	3,003	94,06	564,93	1.135,69	24	31/12/2043
7	4494955/00	Fisso	40.343,82	4,246	3.361,40	2.504,90	856,5	3,285	100,86	662,65	1.253,41	24	31/12/2043
8	4495086/00	Fisso	23.297,68	4,236	1.940,46	1.447,01	493,45	3,282	58,24	382,31	723,59	24	31/12/2043
9	4495087/00	Fisso	44.803,28	4,236	3.731,65	2.782,71	948,94	3,282	112,01	735,22	1.391,53	24	31/12/2043
10	4503940/00	Fisso	51.765,75	4,898	3.949,48	2.681,74	1.267,74	3,602	129,41	932,3	1.660,52	24	31/12/2043
11	4513832/00	Fisso	102.804,03	4,744	7.796,46	5.357,95	2.438,51	3,549	257,01	1.824,26	3.280,23	24	31/12/2043
12	4513893/00	Fisso	55.807,00	4,744	4.232,30	2.908,55	1.323,75	3,549	139,52	990,3	1.780,67	24	31/12/2043
13	4513894/00	Fisso	310.594,51	4,898	23.696,91	16.090,45	7.606,46	3,602	776,49	5.593,81	9.963,13	24	31/12/2043
14	4527112/00	Fisso	556.001,28	4,333	37.631,58	25.585,81	12.045,77	3,497	1.390,00	9.721,68	17.648,19	24	31/12/2043
15	6047072/00	Fisso	152.878,17	3,48	5.532,33	2.872,25	2.660,08	3,424	382,2	2.617,27	4.816,97	24	31/12/2043
16	6051192/00	Fisso	37.622,38	3,48	1.361,47	706,84	654,63	3,424	94,06	644,1	1.185,43	24	31/12/2043
17	6051197/00	Fisso	96.467,63	3,48	3.490,95	1.812,42	1.678,53	3,424	241,17	1.651,53	3.039,56	24	31/12/2043
			1.701.742,16										

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

Verbale n. 3 del 25 maggio '20

OGGETTO: **Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni– adesione.**

Parere del Revisore Unico dei Conti.

VISTI l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147 bis e l'articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL");

VISTA la Circolare della CDP n.1300 avente ad oggetto la "Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti locali della Cassa depositi e prestiti società per azioni" definente le seguenti indicazioni:

- Possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito "Prestiti Originari") intestati agli Enti beneficiari, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:
  a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
  b) oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;
  c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020;
- I prestiti oggetto di rinegoziazione avranno le seguenti caratteristiche:

  I. debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;

  II. corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai Prestiti Originari ("Tasso di interesse Ante Rinegoziazione");

  III. corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati (di seguito "Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione");

  IV. corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. "francese");

  V scadenza del Prestito Rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i Prestiti Originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;

  VI. Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle

condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del Tassi di interesse fisso Post Rinegoziazione;

VII. garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL. Ove presenti, i covenant previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati. Per i Prestiti Originari in favore delle Unioni di comuni garantiti, oltre che dalla delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL rilasciata dall'Unione, anche da garanzia sussidiaria prestata da uno o più comuni, tali comuni, ai fini della conferma della garanzia, dovranno adottare apposita deliberazione consiliare e procedere alla sottoscrizione del contratto di rinegoziazione;

VIII. facoltà in capo alla CDP di recedere dal contratto di rinegoziazione (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento) in caso, tra l'altro, di mancato pagamento della quota interessi in scadenza il 31 luglio 2020, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato, con le conseguenze di cui al successivo punto (IX);

IX. facoltà in capo alla CDP di risolvere il contratto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), in caso di mancata o errata produzione della delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL, entro il termine del 30 luglio 2020. In conseguenza della risoluzione di cui al presente punto (IX), ovvero del recesso di cui al precedente punto (VIII), ai Prestiti Rinegoziati oggetto della risoluzione o del recesso, non sarà applicabile il contratto di rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le norme regolanti i Prestiti Originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati a garanzia di ciascun Prestito Originario;

X. facoltà in capo alla CDP di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c i rapporti rinegoziati (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), oltre che ai sensi di quanto previsto dai rapporti originari, al verificarsi, tra l'altro, dei seguenti eventi:

a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del rapporto rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
b) destinazione del Prestito Rinegoziato ad uno scopo diverso da quello previsto in relazione al relativo Prestito Originario, senza preventiva autorizzazione della CDP;
c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, relativamente al rapporto di finanziamento.
d) Le modalità di risoluzione dei rapporti rinegoziati, nonché i relativi effetti, saranno disciplinate sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii;

XI. disciplina (I) del rimborso anticipato volontario (consentito sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 30 giugno 2021), (II) della riduzione (consentita sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2020), (III) del calcolo degli interessi di mora e (IV) degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare, sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.

- I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:
  - dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, per i relativi Prestiti Originari concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;
  - dai vigenti contratti, per i relativi Prestiti Originari concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005.

VISTO che i Prestiti rinegoziabili sono quelli individuati nell'Elenco allegato A;

VISTO l'art. 113, comma 1 del D.L n. 34 del 19/05/2020, pubblicato in G.U, n. 128 del 19/05/2020, che recita:

1. In considerazione delle difficolta' determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.;

VISTO che l'Ente intende aderire alla proposta offerta da Cassa Depositi e Prestiti optando per la rinegoziazione sui mutui indicati all'allegato B;

DATO ATTO CHE

- il fine che si intende perseguire con l'operazione di rinegoziazione è quello di generare un beneficio economico per l'Ente al fine di utilizzarne i risparmi di spesa per far fronte agli oneri gestionali derivati dalla pandemia Covid – 19 ed alle necessità eventualmente riscontrate in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio per l'annualità 2020 entro il prossimo 31 luglio;
- la proposta rinegoziazione andrà a modificare per le singole poste debitorie seguenti sia la durata residua che il tasso di interesse debitorio secondo lo schema riassuntivo di cui all'allegato B.

VISTO la dichiarazione rilasciata dal Responsabile del servizio finanziario Sig.ra GORELLI SIMONA che esprime "parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile" sull'operazione.

Il Revisore Unico dei Conti, in considerazione di quanto esposto nella proposta di delibera esprime parere favorevole.

Marciano della Chiana, 25 maggio 2020

F.to Dott. Cerofolini Maurizio

IL PRESIDENTE
F.to De Palma Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrari dott. Renato

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia nell'Albo pretorio in data odierna per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Lì, 29.05.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

==========

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Lì, 29.05.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

==========

ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data
e contro di essa, alla data odierna, non risultano presentati opposizioni o ricorsi.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

==========